

DOMENICO DALFINO

Prof. Ordinario di diritto processuale civile

Guida sistematica al nuovo

Processo Civile

Dopo il **Decreto**

Correttivo Cartabia del 2024

I Edizione **2025**



**Neldiritto
Editore**

VI. Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale [art. 50 bis c.p.c.]

SOMMARIO:

1. Tabella normativa di confronto - 2. Il raffronto con la disciplina previgente - 3. Le novità - 3.1. Le ipotesi sottratte alla “competenza” del collegio di tribunale - 4. Le questioni interpretative - 4.1. Per effetto della soppressione del n. 5) della norma in esame, nelle controversie societarie e di responsabilità giudica il giudice monocratico oppure il collegio? - 5. Le modifiche apportate dal Decreto Correttivo Cartabia del 2024.

1. Tabella normativa di confronto

Art. 50 bis - Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale.		
Prima della Riforma Cartabia (D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)	Dopo la Riforma Cartabia (D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)	Dopo il Decreto Correttivo Cartabia
<p>Il tribunale giudica in composizione collegiale:</p> <p>1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto;</p> <p>2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;</p> <p>3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;</p> <p>4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;</p> <p>5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse</p>	<p>Il tribunale giudica in composizione collegiale:</p> <p>1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto;</p> <p>2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;</p> <p>3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;</p> <p>4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;</p> <p>[5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di</p>	<p>Il tribunale giudica in composizione collegiale:</p> <p>1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto;</p> <p>2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;</p> <p>3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;</p> <p>4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;</p> <p><i>[5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di</i></p>

<p>contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;</p> <p>6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;</p> <p>7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117; 7-bis) nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.</p> <p>Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.</p>	<p>responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;]</p> <p>[6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;]</p> <p>7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117;</p> <p>7-bis) nelle cause di cui all'articolo 140 bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.</p> <p>Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.</p>	<p><i>controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;]</i></p> <p><i>[6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;]</i></p> <p>7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117;</p> <p>[7-bis) nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206].</p> <p>Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.</p>
---	---	--

2. Il raffronto con la disciplina previgente

La riforma del 2022 ha confermato l'attribuzione di alcune tipologie di controversie alla decisione del tribunale in composizione collegiale.

Premesso che i rapporti tra giudice singolo e collegio sono regolati dall'ordinamento giudiziario [☐ art. 48 r.d. 12/1941 e succ. modif.: «*il tribunale giudica in composizione monocratica e, nei casi previsti dalla legge, in composizione collegiale*»] e dallo stesso codice di rito [> parte seconda, capitolo quarto, sezione terza: *Rapporti tra collegio e giudice monocratico*: ☐ artt. 281 *septies*, 281 *octies* e 281 *nonies* c.p.c.], vanno svolte alcune precisazioni circa l'ambito di applicazione.

In particolare, la questione non riguarda soltanto la decisione, monocratica o collegiale, ma anche il rito nei seguenti casi:

- 1° comma, n. 2): controversie sull'accertamento del passivo nelle procedure concorsuali [☐ art. 207 c.c.i.i. e, in precedenza, ☐ art. 99 l. fall.];

- 1° comma, n. 4): giudizio di omologazione del concordato preventivo e di quello fallimentare [☑ artt. 48, 112 e 245 c.c.i.i. e, in precedenza, ☑ artt. 129 e 180 l. fall.];
- 2° comma: procedimenti in camera di consiglio [☑ art. 737 ss. c.p.c.], salvo che sia altrimenti disposto.
- Una questione di rito, che coinvolge la trattazione della causa e non soltanto la decisione, riguarda anche, ad esempio:
 - le controversie attribuite alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione [☑ art. 19 *ter* (controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario) d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, e regolate dal “modello” del rito semplificato di cognizione: > parte terza: *Il procedimento semplificato di cognizione*: ☑ art. 281 *decies* ss. c.p.c.];
 - le controversie in materia agraria attribuite alle sezioni specializzate agrarie [☑ art. 11, d.lgs. 150/2011, regolate dal “modello” del rito del lavoro: ☑ artt. 414 ss. c.p.c.], che investono anche profili attinenti alla competenza.

L'elenco va integrato con le seguenti ipotesi, tutte assoggettate al “modello” del rito semplificato di cognizione [☑ d.lgs. 150/2011]:

- opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio [☑ art. 5, l. 13 maggio 1978, n. 180], la cui competenza spetta al tribunale ordinario [☑ art. 21, d.lgs. 150 cit.];
- azioni popolari e controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali [☑ art. 82, 1° e 2° comma, d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570; ☑ art. 7, 2° comma, l. 23 dicembre 1966, n. 1147; ☑ art. 19 l. 17 febbraio 1968, n. 108; ☑ art. 70, d.p.r. 18 agosto 2000, n. 267], la cui competenza è assegnata al tribunale ordinario [☑ art. 22, d.lgs. 150 cit.];
- impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti [☑ art. 63 l. 2 febbraio 1963, n. 69], la cui competenza è attribuita al tribunale ordinario.

Il d.lgs. 149/2022 ha mantenuto fermo il rinvio alla disciplina dell'azione di classe contenuta nel codice del consumo [☑ art. 140 *bis*, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206], che, però, era stata in precedenza soppressa [☑ art. 5, l. 12 aprile 2019, n. 31] e sostituita da altra disciplina inserita direttamente nel codice di rito [☑ art. 840 *bis* ss. c.p.c.]. È sorta così la necessità di un coordinamento. Si è ritenuto di poter risolvere agevolmente la questione, attribuendo la cognizione su tale azione alla sezione specializzata in materia di impresa, che giudica in composizione collegiale e, quindi, in piena coerenza con la previsione di cui al n. 3) [> *infra*: § 5].

➤ Tuttavia, rispetto al testo previgente, la riforma del 2022 presenta i seguenti elementi di **novità**:

- Sono state **soppresse** le ipotesi relative a:
 - **le cause di impugnazione delle deliberazioni** dell'assemblea e del consiglio di amministrazione;
 - **le cause di responsabilità** da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;
 - **le cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima**

3. Le novità

■ 3.1. Le ipotesi sottratte alla “competenza” del collegio di tribunale

Il d.lgs. 149/2022, in attuazione della delega [■ art. 1, 6° comma, lett. a), l. 206/2021: «*ridurre i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in considerazione dell’oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie*»] ha soppresso i nn. 5) e 6) della norma in esame, riguardanti, rispettivamente:

- le cause di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché le cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;
- le cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima.

Per effetto di questo intervento, deve ritenersi che siano state certamente devolute al tribunale in composizione monocratica le cause di cui al vecchio n. 6).

Invece, con riguardo al primo gruppo di ipotesi rientranti nel vecchio n. 7), sono sorti alcuni dubbi interpretativi [> *infra*: § 4.1].

Deve anche aggiungersi che tra le controversie sottratte al collegio e attribuite al tribunale in composizione monocratica figura la querela di falso [> parte seconda, capitolo terzo: *La querela di falso*: ■ art. 225 c.p.c., come modificato dall’art. 3, 16° comma, lett. a), l. delega 206/2021]. Con riguardo ai procedimenti in camera di consiglio [■ art. 737 ss. c.p.c.], il 2° comma della norma in esame prevede che il tribunale giudichi in composizione collegiale, salvo che sia altrimenti disposto. A tal proposito, va ricordato che la legge delega [■ art. 1, 13° comma, lett. a), l. 206/2021] aveva fissato il seguente principio e criterio: «*ridurre i casi in cui il tribunale provvede in composizione collegiale, limitandoli alle ipotesi in cui è previsto l’intervento del pubblico ministero ovvero ai procedimenti in cui il tribunale è chiamato a pronunciarsi in ordine all’attendibilità di stime effettuate o alla buona amministrazione di cose comuni, operando i conseguenti adattamenti delle disposizioni di cui al capo VI del titolo II del libro IV del codice di procedura civile e consentendo il rimedio del reclamo di cui all’articolo 739 del codice di procedura civile ai decreti emessi dal tribunale in composizione monocratica, individuando per tale rimedio la competenza del tribunale in composizione collegiale*». Il d.lgs. 149/2022, però, ha provveduto a modificare soltanto la norma relativa ai «Reclami delle parti» [■ art. 739, 1° comma, c.p.c.], disponendo che «*contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio in composizione monocratica quando il provvedimento ha contenuto patrimoniale o gestorio, e in composizione collegiale in tutti gli altri casi. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte di appello, che pronuncia anch’essa in camera di consiglio*».

4. Le questioni interpretative

■ 4.1. Per effetto della soppressione del n. 5) della norma in esame, nelle controversie societarie e di responsabilità giudica il giudice monocratico oppure il collegio?

La soppressione del n. 5 della norma in esame ha fatto sorgere il dubbio se le controversie ivi contemplate (societarie o di responsabilità) siano ora attribuite alla cognizione del giudice monocratico.

Il dubbio è agevolmente risolvibile nel senso che la cognizione spetta ancora al collegio. A questo proposito, tuttavia, occorre precisare che *«per le cause e i procedimenti: a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti (...) le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati (...); d) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano»*, la competenza spetta alle sezioni specializzate in materia di impresa [c.d. «Tribunale delle imprese»: ■ d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. con modif. in l. 24 marzo 2012, n. 27], istituite con l'obiettivo di ampliare la competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale [■ d.lgs. 26 giugno 2003, n. 168], che, ai sensi del n. 3) della norma in esame, giudicano in composizione collegiale. Ne deriva che le controversie in materia societaria e di responsabilità che sono devolute al tribunale delle imprese devono essere decise dal tribunale in composizione collegiale, in quanto giudice specializzato [□ G. TRISORIO LIUZZI, *Giurisdizione e competenza*, in AA.VV., *La riforma del processo civile*, a cura di D. Dalfino, Roma-Piacenza, 2023, 11 ss.; □ M.S. CATALANO, *Il tribunale in composizione collegiale e i rapporti con quello monocratico*, in AA.VV., *Lezioni sul nuovo processo civile*, a cura di E. Dalmotto, Bologna, 2023, 123].

5. Le modifiche apportate dal Decreto Correttivo Cartabia del 2024.

Il Decreto Correttivo del 2024 ha espunto il n. 7 *bis* dal 1° comma della norma in esame, che si riferiva alle *«cause di cui all'articolo 140 bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206»*, che, invece, il d.lgs. 149/2022 aveva conservato. Tale norma, infatti, era già stata abrogata nel 2019 [■ art. 5, 1° comma, l. 12 aprile 2019, n. 31], a decorrere dal 19 maggio 2021. La disciplina dell'azione risarcitoria di classe era stata così trasposta nel codice di procedura civile [■ art. 840 *bis* ss. c.p.c.] e le relative controversie attribuite alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, cui spetta la cognizione in composizione collegiale mercé quanto previsto dal n. 3 della norma in esame.